COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

61.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MARZO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento dell'Istituto nazionale di *alta matematica* (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4230) 555

PRESIDENTE . 555, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 564

CAIAZZA, *Relatore* . . . 556, 557, 558, 559, 560

RAICICH 559

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 559, 560

Votazione segreta:

PRESIDENTE 564

La seduta comincia alle 12,15.

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica *(Aprovato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (4230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1975.

Prima di dare la parola al relatore, comunico che sono pervenuti i pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio.

Do lettura del parere della Commissione affari costituzionali che delibera di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento all'articolo 1, comma primo, propone la seguente nuova formulazione: « L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la denominazione: " Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi " ed è incluso

nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 »;

2) in riferimento all'articolo 14, si sottolinea l'opportunità di aggiungere un comma che richiami espressamente le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, relativamente allo stato giuridico, al trattamento di attività e di fine servizio del personale dipendente e relativi provvedimenti.

Do lettura del parere della Commissione bilancio:

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di legge a condizione che l'ultimo comma dell'articolo 15 venga così riformulato: « Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi ». Si suggerisce altresì alla Commissione di merito di riformulare l'articolo 10 del disegno di legge stabilendo che in dipendenza del collocamento fuori ruolo dei professori universitari restano indisponibili, per tutta la durata del provvedimento, le cattedre di cui i professori stessi siano titolari.

Quest'ultima è comunque un'osservazione non pertinente.

L'onorevole Caiazza ha facoltà di svolgere la relazione.

CAIAZZA, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione ci viene dal Senato con notevoli modificazioni rispetto al testo presentato dal Governo il 26 gennaio 1973.

La lettura, che poco fa è stata fatta dal nostro presidente, dei pareri della I e della V Commissione rallenta un po' l'*iter* del provvedimento che invece è atteso da tutto il mondo matematico italiano che, attraverso sia il consiglio direttivo dell'Unione matematica italiana sia il Comitato nazionale per le scienze matematiche del Consiglio nazionale delle ricerche sia insigni cultori delle scienze matematiche (tra cui il professor Segre ed altri), fa pressioni perché la legge venga approvata rapidamente.

Ora purtroppo la speranza che si aveva che il provvedimento potesse essere approvato in questa seduta viene meno, dato il carattere vincolante dei pareri sia della I sia della V Commissione. Quello della V Commissione senz'altro, quello della I è un suggerimento che non so se sia di per sé vincolante.

Però, poiché dobbiamo modificare l'articolo 15, è logico che bisognerà tenere conto anche dei suggerimenti della I Commissione.

Con il disegno di legge approvato dal Senato con le modificazioni cui ho fatto cenno, ci si propone di risolvere l'annoso problema del riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica secondo una normativa più adeguata all'attuale situazione della ricerca matematica in Italia.

È noto che l'Istituto di alta matematica, voluto nel 1939 dall'insigne professor Francesco Severi, studioso e docente di fama mondiale, fu istituito e disciplinato con la legge del 13 luglio 1939, n. 1129, che conferiva all'Istituto personalità giuridica e lo poneva sotto la vigilanza dell'allora Ministero dell'educazione nazionale. Nello stesso tempo venivano assegnati tre posti di professore di ruolo di grado universitario, che venivano nominati con un decreto dell'allora Ministro dell'educazione nazionale tra i professori ordinari di università ed assimilati ai professori dell'Università di Roma.

Pur avendo acquistato una sua propria personalità giuridica con la citata legge n. 1129, l'Istituto era collegato con l'Università di Roma data la notevole personalità del professor Severi che allora era presso l'Istituto di matematica della stessa università.

Questo collegamento si esplicava in maniera particolare: aveva sede nella città universitaria di Roma; il presidente e gli altri due professori dell'Istituto partecipavano alle adunanze della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma; il presidente dell'Istituto interveniva anche alle sedute del Senato accademico, sia pure limitatamente a quelle riguardanti l'Istituto stesso od i suoi rapporti con l'Università. Inoltre, del comitato scientifico facevano parte, oltre che il presidente ed i due professori di ruolo dello Istituto, due rappresentanti della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma designati dal rettore. Del consiglio di amministrazione dell'Istituto faceva parte un rappresentante del rettore dell'università di Roma. Questo collegamento rimase anche in seguito, dopo la approvazione della legge 10 dicembre 1957,

n. 1188. Con essa veniva riconfermata la partecipazione del presidente dell'Istituto alle adunanze della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Roma e alle sedute del Senato accademico. Cessava, invece, quella dei due professori di ruolo alle adunanze della facoltà; parimenti continuava la partecipazione, sia pure ridotta ad un solo professore della facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, al consiglio dei professori dell'Istituto che con il nuovo ordinamento sostituiva il comitato scientifico.

Con il disegno di legge in discussione, cessa ogni collegamento con l'Università di Roma, la quale non avrà più nessun rappresentante né in seno al comitato direttivo, corrispondente al consiglio dei professori previsto dalla legge 10 dicembre 1957, n. 1188, né in seno al Consiglio di amministrazione. In questo modo l'Istituto nazionale di alta matematica vede accentuata ed esaltata la sua autonomia di ente di diritto pubblico fornito di personalità giuridica, senza alcun condizionamento da parte di qualsiasi altro ente di natura universitaria.

Il testo del disegno di legge che oggi discutiamo modifica notevolmente anche la composizione del consiglio di amministrazione, che dovrebbe essere costituito dal presidente dell'Istituto in funzione di presidente, dai due vicepresidenti, da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione (prima ce n'era solo uno), da un rappresentante del Ministero del tesoro (che prima non c'era) e da un avvocato dello Stato che, se non erro, costituisce un atto nuovo per un consiglio di amministrazione di un istituto universitario.

D'altre parte, la legge prevede il patrocinio dell'avvocatura generale dello Stato e credo che questo spieghi l'inserimento di un suo rappresentante nel consiglio di amministrazione.

Un'altra modifica alla legislazione vigente riguarda il bilancio. Secondo la legge n. 1129, già più volte citata, il bilancio preventivo e consuntivo doveva essere inviato al Ministero dell'educazione nazionale, oggi Ministero della pubblica istruzione, solo per conoscenza. Il bilancio consuntivo doveva, invece, essere inviato direttamente alla Corte dei conti « per l'esame in via amministrativa e la dichiarazione di regolarità ».

Secondo quanto è previsto dal testo che stiamo discutendo, sia il bilancio preventivo sia quello consuntivo, verranno inviati al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

L'Istituto, sorto, come ho detto, per iniziativa del professor Francesco Severi, gravava alla sua origine direttamente sul bilancio dell'allora Ministero dell'educazione nazionale, oggi Ministero della pubblica istruzione, solo per la parte riguardante la dotazione del corpo docente nei limiti previsti dalla legge istitutiva del 13 luglio 1939.

Il primo contributo ordinario annuo dello Stato in favore dell'Istituto si ebbe con la legge 20 febbraio 1951, n. 160 e fu fissato nella somma di lire 10 milioni, elevati poi a lire 30 milioni a decorrere dallo esercizio finanziario 1956-1957 con la legge di riordinamento dell'Istituto del 10 dicembre 1957, n. 1188.

L'Istituto, dopo la morte del professor Severi, ha vissuto di vita grama. Anche per far fronte alle difficoltà in cui esso si dibatte, questo disegno di legge prevede lo aumento del contributo annuo a carico dello Stato a lire 75 milioni. Non è questo, però, l'elemento più interessante connesso con il riordinamento dell'Istituto che il disegno di legge si propone di effettuare. Intanto, in omaggio alla memoria del professor Francesco Severi che all'Istituto da lui fondato dedicò le sue migliori energie e lasciò morendo tutte le sue sostanze e tutte le sue proprietà in Toscana valutabili a centinaia di milioni, il Senato ha introdotto opportunamente un emendamento al testo governativo con il quale si dà all'istituto la denominazione di « Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi », in accoglimento delle richieste provenienti dai settori più qualificati del mondo dei cultori delle scienze matematiche ed in armonia con i principi ispiratori che mossero Severi alla fondazione dell'Istituto.

Con il presente disegno di legge si intende dare in modo più esplicito una particolare accentuazione, tra i fini istituzionali, alla promozione, formazione e perfezionamento dei ricercatori di matematica. Tale scopo è stato attuato con l'accoglimento da parte del Senato di un emendamento in virtù del quale viene accentuato il carattere nazionale dell'Istituto con l'inserimento delle parole « sul piano nazionale » alla lettera *A*, primo comma, dell'articolo 1.

In tal modo si rende più esplicito che l'attività dell'Istituto si può svolgere anche in sedi diverse da Roma, pur rimanendo l'Istituto il principale promotore e coordinatore di queste attività ed iniziative. Ciò è stato considerato implicitamente nel disegno di legge del Governo, in particolare anche esplicitamente nella relazione che lo accompagnava. Questo spiega anche la dizione « sede centrale » che per la prima volta viene usata nell'ultimo comma dello articolo 1. A proposito di sede, essa non viene più indicata in Roma, ma, con espressione più vaga, si dice « in provincia di Roma », in considerazione della necessità che un istituto, sorto col precipuo scopo di promuovere e favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo, si mantenga sempre all'altezza del suo compito avendo a disposizione possibilità più ampie e maggiore duttilità. A questo proposito si stabilisce una normativa nuova che abbandona il criterio della cristallizzazione del corpo docente, della sua fossilizzazione; pertanto, al posto di professori di ruolo, stabili nell'Istituto, si prevede la sostituzione di tre professori universitari di ruolo assegnati temporaneamente per un quinquennio, prorogabile una volta sola. C'è in questo un criterio di mobilità che viene richiesto non solo dal mondo matematico, ma – come dicevo – dalla natura stessa dell'Istituto, perché in tal modo si evita il pericolo della fossilizzazione della scienza che è incompatibile con le necessità di sempre maggiore approfondimento della ricerca scientifica. È questo, a mio avviso, l'aspetto più qualificante, strettamente collegato con il precedente, è la normativa contenuta negli articoli 11 e 12, la quale prevede corsi di ricerca non superiori a sei affidati a professori universitari ordinari titolari di cattedra, collocati in congedo per un anno, rinnovabile una sola volta; tutto ciò rientra nel criterio più generale – come dicevo prima – della mobilità del corpo docente. Inoltre si prevede la possibilità di corsi di ricerca affidati anche a stranieri per la durata di due anni rinnovabili.

Vengono assegnati borse di studio e premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri ed è prevista anche la possibilità di istituire altri corsi di insegnamento, oltre quelli normali previsti dall'articolo 9 che precisa l'attività dell'istituto in conferenze, seminari, convegni, corsi di insegnamento di durata non superiore a otto mesi e corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.

Col riordinamento proposto si sostituisce il consiglio dei professori, stabilito dal riordinamento effettuato con la legge numero 1188 già citata e che, a sua volta, sostituiva il comitato scientifico della legge istitutiva, con un comitato direttivo, composto dai professori di ruolo assegnati all'istituto nel modo anzidetto e da otto professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline matematiche appartenenti ad università o istituti universitari italiani, eletti a suffragio diretto e segreto; gli otto professori restano in carica per un quadriennio e sono rinnovabili; però, dopo due quadrienni, è necessaria l'interruzione di un quadriennio.

Il presidente dell'istituto è eletto dal comitato direttivo e pertanto sarà anche presidente del Consiglio di amministrazione; col presidente vengono eletti anche due vicepresidenti del comitato direttivo. Sulla sorte del presidente, nel caso in cui venga eletto al di fuori dei professori di ruolo assegnati all'istituto, il disegno di legge è lacunoso: per i compiti che deve svolgere si richiede la sua presenza continua nello istituto: mi domando, perciò, come sarebbe compatibile una cosa del genere con i suoi doveri verso l'università. La normativa vigente stabilisce che il presidente è eletto fra i tre professori di ruolo dello istituto, in questo caso fra i tre professori assegnati per quel periodo determinato. Il silenzio della nuova normativa deve intendersi come conferma della vecchia? Io penso che, ove non vi sia una esplicita abrogazione delle norme che sono compatibili col nuovo testo, continuino a valere quelle disposizioni. Se proprio fosse necessario chiarire meglio la situazione, allora bisognerebbe aggiungere un emendamento che stabilisse – e credo che sia opportuno che quella norma rimanga – che il presidente è eletto nel seno del comitato direttivo, ma è scelto fra i tre professori assegnati all'istituto.

Avrei dovuto concludere questa mia relazione chiedendo l'approvazione in questa sede in modo definitivo del provvedimento, ma i pareri espressi dalle Commissioni competenti, specie quello della Commissione bilancio che è vincolante, non consentono di realizzare questo obiettivo.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dalla prima Commissione, la materia

in esso trattata è già stata presa in considerazione al Senato e si è deciso di eliminarla dal disegno di legge; comunque, se questo dovesse creare degli attriti, penso che si potrebbe anche ipotizzare un accoglimento da parte nostra.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I due emendamenti della Commissione affari costituzionali li ha proposti il Governo.

CAIAZZA, *Relatore*. Dichiaro di far mio l'emendamento della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Vorrei intervenire brevemente, anche se questa legge non arriva al porto definitivo a causa degli emendamenti che vengono introdotti, per dire che noi siamo sostanzialmente favorevoli al riordinamento previsto dalla proposta del Governo rielaborata ampiamente dall'altro ramo del Parlamento e che siamo favorevoli anche ai suggerimenti espressi dalla Commissione affari costituzionali.

Mi chiedo se, data la situazione e dato l'intervento emendativo comunque dovuto, non convenga fare qualche altra osservazione. Io vorrei fare in primo luogo una osservazione di carattere più formale che sostanziale, a cui non attribuisco alcun particolare rilievo.

Leggo nella determinazione dei fini del disegno di legge al secondo comma dello articolo 1, punto *c*), questo dettato: « procurare che il movimento matematico italiano si mantenga sempre in stretto contatto con quello internazionale ».

Dal punto di vista sostanziale siamo perfettamente d'accordo, mentre dal punto di vista legislativo mi lascia perplesso il concetto di « movimento » matematico, che sostituirei con quello di « ricerca » matematica che mi sembra più idoneo. Non ne faccio comunque una questione di lana caprina.

L'altra questione che vorrei sollevare – non intendo formalizzarla in un emendamento, ma comunque sottoporla all'attenzione dei colleghi – è all'articolo 3, dove si parla di elezione del comitato direttivo. Ricordiamoci che l'origine di questo disegno di legge è anteriore ai provvedimenti urgenti per l'università. Si parla, al secondo comma, di un corpo elettorale formato dai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline matematiche che corrisponde allo stato dei diritti elettorali della nostra università quale era prima dei provvedimenti urgenti. Con essi noi siamo venuti a creare una fascia di stabilizzati.

Voglio ricordare a questo proposito che in un organismo certamente di grande respiro culturale e di grande responsabilità politica qual'è il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali i 18 professori universitari che ne fanno parte – e che esprimono la ricerca storica, artistica, archivistica e varie professioni – sono espressi dai docenti universitari e dagli stabilizzati; sono per di più associabili in quella sede anche gli stabilizzati nel consiglio.

Non vorrei che al Senato fosse sfuggita questa interconnessione anche perché ormai mi pare che la situazione della nostra università e della stessa docenza di matematica raffiguri questo stato di notevole presenza di buonissimi ricercatori per il fatto che per molti anni non si sono fatti concorsi tra personale stabilizzato, cioè tra docenti che hanno un incarico stabile di insegnamento in questo settore.

Ho voluto sollevare questo problema non per formalizzare un emendamento ma per sentire il parere del relatore e del Governo e, comunque, non per una questione di principio ma per l'adeguamento ad un criterio seguito e che si segue in tutta una serie di altri capitoli.

Detto questo, noi siamo favorevoli al disegno di legge.

Non so se sia il caso di dar seguito ad una iniziativa dei colleghi della democrazia cristiana riguardante la presentazione di una relazione integrale da rimettere al Parlamento. Io di questa relazione confesso che non capirei un ventesimo, e forse pecco di superbia. Mi pare che la linea che la democrazia cristiana aveva imboccato sui recenti provvedimenti sia questa; se vorrà farlo, nulla osta.

Formulo i più caldi auguri perché questo istituto contribuisca allo sviluppo della ricerca nel nostro paese.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CAIAZZA, *Relatore*. Ho ascoltato con attenzione quello che l'onorevole Raicich ha

detto. Se noi avessimo potuto approvare oggi questo disegno di legge, mi sarei dichiarato contrario allo proposta fatta. Il problema infatti alla lettera *c*) dell'articolo 1 fu posto già al Senato e ci fu chi rimase perplesso di questa dizione: « movimento matematico italiano ». D'altra parte non è questo il problema di fondo, infatti già la normativa attualmente vigente ed anche la legge istitutiva invece di parlare di « movimento » parlano di « ricerca ». Quindi, se lei onorevole Raicich formalizzasse l'emendamento, potrei anche accettarlo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, invito l'onorevole Raicich a non formalizzare le sue proposte. La ragione di questo limite alla base elettorale infatti è data dal fatto che non si tratta di un istituto universitario qualsiasi, ma di un istituto di alta matematica con una particolare funzione.

Ne consegue che la scelta anche della linea da seguire sul piano della ricerca esige un personale altamente qualificato. Per definizione si deve pensare che personale altamente qualificato sia quello che, per collocazione nell'ambito universitario, per posizione nel ruolo e per posizione fuori ruolo, abbia fornito – almeno nella esperienza universitaria – un contributo al progresso della scienza.

Ecco perché io sarei del parere che non venga formalizzata questa proposta.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'Istituto nazionale di alta matematica è stato istituito con la legge del 13 luglio 1939, n. 1129, ed ha avuto il suo statuto con la legge 10 dicembre 1957, n. 1188, come è già stato opportunamente sottolineato dal relatore. Ideatore e fondatore fu il noto professor Francesco Severi che conferì all'Istituto risonanza scientifica nazionale ed internazionale e grande prestigio.

Il disegno di legge che stiamo discutendo intende provvedere al riordinamento dell'Istituto attribuendogli gli scopi di favorire la ricerca matematica e di promuovere la formazione ed il perfezionamento di ricercatori di matematica.

Il disegno di legge, approvato dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1975 con alcune modificazioni rispetto al testo originario basate sulle osservazioni formulate dallo stesso Istituto, è oggi al nostro esame in un testo su cui il Governo si trova concorde.

In seno al Comitato pareri della I Commissione affari costituzionali sono state espresse alcune perplessità di cui dobbiamo tener conto. Tali osservazioni sono sorte in rapporto alla legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni per il riordinamento degli enti pubblici, e sono relativi agli articoli 1 e 14. In particolare, da parte della Commissione, si è suggerito un coordinamento fra questi articoli e la citata legge sul parastato.

In riferimento all'articolo 1 la Commissione affari costituzionali ha già stabilito il testo dell'emendamento; riguardo all'articolo 14, in accoglimento delle sue indicazioni, penso che l'emendamento possa essere così formulato: « Per quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento di attività e di fine di servizio del personale dipendente e relativi provvedimenti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

Per quanto riguarda l'emendamento ananunciato dall'onorevole Raicich, concordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, e riordinato con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, assume la denominazione: « Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" ».

I suoi fini sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica;

b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo;

c) procurare che il movimento matematico italiano si mantenga sempre in stretto contatto con quello internazionale.

I fini suddetti vengono perseguiti in armonia con quelli di istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attività similari nell'ambito della matematica pura ed applicata.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha la sede centrale nella provincia di Roma ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il Governo ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, numero 1129, modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la denominazione: " Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi " ed è incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'articolo 1, secondo comma, lettara c), *le parole*: « il movimento » *con le altre*: « la ricerca ».

Pongo in votazione l'emendamento Raicich su cui relatore e Governo hanno espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi dodici articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Organi dell'Istituto sono:

a) il comitato direttivo;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente dell'Istituto;
d) il collegio dei revisori.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti con le modalità di cui ai commi seguenti e dai professori di ruolo assegnati all'Istituto ai sensi del successivo articolo 10.

Gli otto membri elettivi vengono eletti a suffragio diretto e segreto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline matematiche, appartenenti ad Università e Istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità dei voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.

Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente.

Il corpo elettorale è costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore può votare non più di cinque nomi.

I membri elettivi del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia un'interruzione quadriennale nella rieleggibilità.

Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si applica il secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui ulteriori vacanze si verifichino prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.

Le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Università italiane, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti dell'Istituto. Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del comitato direttivo.

Il comitato direttivo ha compiti di direzione didattico-scientifica, conformemente ai fini di cui all'articolo 1, viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto:

a) dal presidente dell'Istituto con funzioni di presidente;

b) dai due vice presidenti dell'Istituto;

c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.

Viene convocato dal presidente tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

(*È approvato*).

ART. 6.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni ai fini della necessaria approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo.

A suo giudizio, ove necessario e opportuno, può delegare tali sue facoltà ai due vice presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto o in parte.

(*È approvato*).

ART. 9.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

L'attività dell'Istituto si concreta in conferenze, seminari, convegni, corsi di insegnamento di durata non superiore a otto mesi ed in corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.

(*È approvato*).

ART. 10.

All'Istituto nazionale di alta matematica vengono assegnati per un quinquennio, prorogabile una sola volta, tre professori universitari di ruolo. I predetti professori sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del comi-

tato direttivo dell'Istituto, e conservano lo stesso stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari di ruolo anche per quanto attiene allo sviluppo della carriera.

I professori assegnati all'Istituto non possono continuare l'insegnamento nelle facoltà di provenienza, né avere incarichi di insegnamento presso università o istituti di istruzione universitaria.

I professori universitari di cui al primo comma sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano assegnati all'Istituto, salvo che non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla funzione esplicata presso l'Istituto nazionale di alta matematica, i predetti professori vengono riammessi, ove occorra, in ruolo, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

(*È approvato*).

ART. 11.

Corsi di ricerca, in numero non superiore a sei, potranno essere affidati, dall'Istituto nazionale di alta matematica, a professori ordinari titolari di cattedra presso università o istituti di istruzione universitaria italiani.

I professori ai quali vengono affidati i corsi di ricerca di cui al precedente comma saranno collocati temporaneamente in congedo. Il congedo avrà la durata massima di un anno e potrà essere rinnovato per una sola volta. Il congedo sarà disposto mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole dei consigli delle facoltà di appartenenza. Durante il periodo di congedo essi conservano la loro qualità di professore ordinario in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Corsi di ricerca possono essere affidati anche a stranieri per la durata massima di due anni con eventuale rinnovo allo scadere del biennio. La spesa per i corsi di ricerca affidati a stranieri farà carico al bilancio dell'Istituto.

I corsi di ricerca di cui al presente articolo saranno affidati secondo la disciplina da stabilire con lo statuto previsto dal successivo articolo 13.

(*È approvato*).

ART. 12.

L'Istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che, anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto, sarà stabilita dallo statuto di cui al successivo articolo 13.

Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potrà perseguire i fini dell'Istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'articolo 9.

La spesa derivante dall'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi è a carico del bilancio dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 13.

Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'ente.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

Il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente l'ordinamento interno ed amministrativo dell'Istituto ed il regolamento organico del personale dell'Istituto stesso.

L'ordinamento ed il regolamento predetti dovranno essere approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il regolamento del personale dovrà stabilire la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo svolta, di previdenza, di quiescenza del personale dell'Istituto.

Il Governo, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Per tutto quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento di attività e di

fini di servizio del personale dipendente e relativi provvedimenti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai rimanenti articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per la erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, è elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1976.

Alla maggiore spesa di lire 45 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1976 si provvede a carico del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il relativo anno finanziario.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà;

b) da contributi, donazioni e lasciti di enti e privati destinati a incremento del patrimonio;

c) da eventuali avanzi di gestione.

(*È approvato*).

ART. 17.

L'Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » è autorizzato a fruire della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 18.

Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento organico del personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, lo statuto ed il regolamento vigenti all'entrata in vigore della legge stessa.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4230):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari . . . . —

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bellotti, Bertè, Bini, Borghi, Buzzi, Caiazza, Canepa, Castiglione, Cervone, Chiarante, Giannantoni, Giordano, Lenoci, Masullo, Nucci, Natta, Pellegatta Maria Agostina, Raicich, Reale Giuseppe, Tesini e Tessari.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO